



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI MILANO SEZIONE 35

riunita con l'intervento dei Signori:

- | | | | |
|--------------------------|--------------------|--------------------|------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | <u>BRECCIAROLI</u> | <u>PAOLO</u> | <u>Presidente e Relatore</u> |
| <input type="checkbox"/> | <u>ARISTA</u> | <u>MARIA LUISA</u> | <u>Giudice</u> |
| <input type="checkbox"/> | <u>CONTINI</u> | <u>PATRIZIA</u> | <u>Giudice</u> |
| <input type="checkbox"/> | | | |

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n° 8619/11
spedito il 09/06/2011

- avverso AVVISO DI INTIMAZIONE n° 2010/0785978 ASSENTE INT DI PAG
contro AGENTE DI RISCOSSIONE MILANO EQUITALIA NORD S.P.A.

proposto dal ricorrente:

ER SRL
LEGALE RAPPRESENTANTE M. IO
VIA S. MILANO MI

difeso da:

AVV. TI MATTEO SANCES

- avverso AVVISO DI INTIMAZIONE n° 2010/078 ASSENTE INT. PAG
contro AGENTE DI RISCOSSIONE MILANO EQUITALIA NORD S.P.A.

proposto dal ricorrente:

ER SRL
LEGALE RAPPRESENTANTE M. IO
VIA SOPERGA 15 20127 MILANO MI

difeso da:

AVV. TI MATTEO SANCES

SEZIONE

N° 35

REG.GENERALE

N° 8619/11

UDIENZA DEL

24/11/2011 ore 15:00

SENTENZA

N° 349/35/11

PRONUNCIATA IL:

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

06 DIC 2011

Il Segretario
Il Segretario
Raffaello Ferrara

N. 8619/11

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La società er s.r.l. ricorre contro le intimazioni di pagamento numero 2010/078: , numero 2010/07: e le cartelle di pagamento sottostanti.

Sostiene che le intimazioni di pagamento sopraindicate sono state "recapitate" presso la sede della società per cui non comprendendone la natura, la società ha richiesto al concessionario della riscossione gli estratti di ruolo delle due cartelle oggetto delle intimazioni di pagamento impugnate.

Da tale documentazione la ricorrente rileva che le pretese iscritte a ruolo sono riferite a IVA e imposte sui redditi per l'esercizio 2003-2004.

Equitalia Nord S.p.a., quale parte resistente, eccepisce la inammissibilità del ricorso per omessa integrazione del contraddittorio. Sostiene la legittima notificazione delle cartelle ed intimazioni impugnate richiamando la L. 890/82, nonché l'art. 14 della stessa che richiama l'art. 26 DPR 602/73. Sostiene la inammissibilità per tardività della impugnativa delle cartelle di pagamento sub iudice; contesta le eccezioni sulle motivazioni della pretesa. Sostiene l'infondatezza della contestazione avversaria sugli interessi indicati negli estratti di ruolo e conclude chiedendo la declaratoria di carenza di legittimazione passiva di Equitalia Nord S.p.a. nonché l'inammissibilità per tardività del ricorso avversario di cui peraltro chiede il rigetto nel merito.

Il ricorrente eccepisce la illegittimità delle intimazioni perché, in un caso, riferite a una cartella mai notificata e nell'altro, perché l'intimazione era riferita ad una cartella già annullata dalla CTP con sentenza n. 149/46/2009 confermata dalla CTR di Milano e non impugnata.

Quanto alla cartella n. 0682007002 che parte ricorrente asserisce non essergli stata notificata e che è indicata nell'intimazione n. 2010/078: , viene prodotta documentazione in base alla quale la cartella risulta inviata a soggetto estraneo alla er S.r.l.. Dalla ricevuta di ritorno della raccomandata riferita alla citata cartella si legge che il postino ha raccolto la firma della signora C indicata come "addetta alla ricezione degli atti", con la specificazione "impiegata". Detta firmataria, secondo parte ricorrente sarebbe persona addetta ad un'altra società che pure ha sede nello stesso stabile. Precisamente, si sostiene che è impiegata della società B O S.r.l. che è ente diverso. A riprova di quanto asserito, la parte ricorrente produce dichiarazione dell'Amministratore della B O S.r.l., unitamente ad alcune buste paga, relative al periodo dal 2009 al 2011 che attestano un rapporto di lavoro intercorrente tra la signora C e la società citata.

Parte ricorrente fa, inoltre, presente che la contestazione svolta non necessita di querela di falso poiché la qualifica di "addetti all'Azienda" indicata sulla relata "non è frutto della diretta percezione del pubblico Ufficiale, bensì di informazione da lui assunte o di indicazioni fornitegli da altri" come statuito da sent. Cass. 13216 del 6/06/2007. In buona sostanza, la relata di notificazione di un atto fa fede fino a

querela di falso per le attestazioni che riguardano l'attività svolta dall'Ufficiale Giudiziario precedente.

Conclude il ricorrente, chiedendo l'accoglimento del ricorso con condanna di controparte alle spese di lite da distrarre ex art 93 c.p.c., con riconoscimento di danni per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. da quantificare equitativamente da parte del Giudice.

MOTIVI

Il ricorso è meritevole di accoglimento.

Il contribuente eccepisce la illegittimità delle intimazioni perché, in un caso, riferite a una cartella mai notificata e nell'altro, perché l'intimazione era riferita ad una cartella già annullata dalla CTP con sentenza n. 149/46/2009 confermata dalla CTR di Milano e non impugnata.

Quanto alla cartella n. 0682007002, che parte ricorrente asserisce non essere stata notificata, indicata nell'intimazione n. 2010/078, viene prodotta documentazione per la quale la cartella risulta recapitata a soggetto estraneo alla S.r.l.. Dalla ricevuta di ritorno della raccomandata riferita alla citata cartella si legge che il postino ha raccolto la firma della signora C. indicata come "addetta alla ricezione degli atti", con la specificazione "impiegata". Ma detta firmataria è persona addetta ad altra società che pure ha sede nello stesso stabile. E' impiegata della società B. O S.r.l. che è ente diverso da cui percepisce i compensi.

A riprova di quanto asserito parte ricorrente produce dichiarazione dell'amministratore della B. O S.r.l., unitamente ad alcune buste paga della C., relative al periodo dal 2009 al 2011 che attestano un rapporto di lavoro intercorrente tra la signora C. e la società citata; fa inoltre presente che la contestazione svolta non necessita di querela di falso poiché la qualifica di "addetti all'Azienda" indicata nella relata "non è frutto della diretta percezione del pubblico Ufficiale, bensì di informazione da lui assunte o di indicazioni fornitegli da altri" come statuito da sent. Cass. 13216 del 6/06/2007. In buona sostanza, la relata di notificazione di un atto fa fede fino a querela di falso per le attestazioni che riguardano l'attività svolta dall'Ufficiale Giudiziario precedente.

Da quanto precede e dai fatti citati, che non sono oggetto di contestazione da parte della resistente, emerge che la prima intimazione è illegittima perchè riferita a cartella già annullata dalla C.T.P. con sentenza n. 149/46/2009 confermata dalla C.T.R. di Milano e non impugnata e che altrettanto illegittima, in quanto nulla, è la seconda intimazione, la n. 2010/078, per nullità dell'atto presupposto, la cartella n. 0682007002.

La notifica di tale cartella, infatti, non si è perfezionata perché è pervenuta a persona non addetta alla ricezione degli atti.

Nel diritto tributario (Cass. 18.9.2009 n. 20098) l'omessa invalida notificazione di un atto presupposto costituisce vizio procedurale; secondo l'art. 19 del D.Lgs



546/92, l'atto successivo può essere impugnato per omessa o invalida notificazione dell'atto presupposto. Si tratta di un vizio procedimentale che determina l'invalidità dell'atto successivo senza che l'impugnazione proposta dia luogo ad alcuna sanatoria di tale vizio.

Quanto alle spese di lite, posto che il valore della causa ex art. 12 D.Lgs 546 è di € 198.642,00 e non di € 264.826,32 come erroneamente indicato dal ricorrente, si liquida a carico di parte soccombente l'importo di € 2.070,00 per onorari, di € 903,00 per diritti oltre oneri di legge da distrarsi a favore dei difensori ex art. 93 c.p.c. per quanto non riscossi.

P.Q.M.

La Commissione accoglie il ricorso, annullando le impugnature intimazioni; condanna parte resistente alle spese di lite che vengono quantificate in € 2.070 per onorari; € 903 per diritti oltre oneri di legge da distrarsi a favore dei difensori ex art. 93 c.p.c. per quanto non riscossi.

Così deciso in Milano 24.11.2011

Il Presidente relatore

